24
Sel

STATUTI

DELLA

Società Triestina

contro il maltrattamento degli animali.

TRIESTE

TIPOGRAFIA DEL LLOYD AUSTRIACO.

1854.

STATUTI

della Società Triestina

CONTRO IL

MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

FONDATA DA

Eduardo di Giuseppe Tillepich ed Adalberto Thiergen

(6 Novembre 1852).

APPROVATI DALL' ECCELSA I. R. LUOGOTENENZA IN DTA. 21 OTTOBRE 1853, N. 2847—P.; DALL'I. R MAGISTRATO CIVICO IN DTA. 14 NOVEMBRE 1853, N. 16151 ED I. R. DIREZIONE DI POLIZIA IN DTA. 12 NOVEMBRE 1853, N. 14771.

TRIESTE
TIPOGRAFIA DEL LLOYD AUSTRIACO
1854.

STATUTI

della Società Triestina contro il maltrattamento degli animali.

---

§ 1.

Il primo scopo di questa Società è diretto ad ovviare possibilmente alle inutili ed irragionevoli vessazioni e maltrattamenti degli animali. E poichè l'esperienza ne fa fede che chiunque è pietoso verso le bestie, tanto più é proclive all'umanità e filantropia, ne risulta, che lo scopo finale delle dette Società tende a promuovere a propagare i progressi dell'umanità.

§ 2.

Le basi fondamentali della Società sono le seguenti:

a) Influire sulla gioventù con scritti o con parole in modo da inspirare loro idee e sentimenti umani verso gli animali.

b) Impedire possibilmente il maltrattamento verso gli animali.

c) Per arrivare allo scopo prefisso della Società, battere tutte quelle vie, che offrono la legge, la morale e la religione.

§ 3.

Membro della Società, può essere chiunque siasi, senza differenza di sesso, stato, religione ed età; però i posti indicati nei §§ 7, 8, 9, 10, 11, non possono essere occupati che da persone di sesso maschile che oltrepassano i 18 anni, e gratuitamente.

§ 4.

Ciascun membro della Società assume gli obblighi seguenti:

a) Si asterrà non solo egli stesso dal malmenare alcun animale senza necessità, ma invigilerà pur anco, che ciò non si faccia da altri, e ciò in quanto sta nelle proprie forze; di liberare dai loro tormenti gli animali che vengano maltrattati; di esercitare particolarmente l'autorità di capo di famiglia verso i figli, i parenti e la servitù.

b) Chiunque non sarà in grado d'impedire da per sè e colla propria autorità il maltrattamento dei bruti ne farà la denunzia al Comitato della Società.

c) Procurerà o con opportune ammonizioni o con analoghi insegnamenti d'instillare ad altri i sentimenti di compassione e l'orrore della crudeltà verso gli animali, rappresentando loro la viltà, la barbarie, l'empietà e l'irreligiosità di siffatto procedere.

d) Si darà ogni premura onde eccitare altri ad entrare nella Società.

Digitized by Google

e) Pagherà annualmente alla Cassa della Società un determinato importo, che non deve essere minore di 20 carantani.

§ 5.

La Società porrà inoltre tutte le sue mire ad estendere la sua influenza anche sull' educazione della gioventù, nonchè sull' opinione pubblica in tale riguardo, pubblicando e facendo inserire di quando in quando in pubblici fogli articoli relativi al suo fine, e con distribuire talvolta gratuitamente dei librettini tendenti ad ingentilire il cuore giovanile ed a sviluppare nel volgo opinioni e sentimenti più nobili e più umani.

§ 6.

La ricevuta rilasciata a ciascun socio sull' importo versato nella Cassa, serve simultaneamente di documento e di matricolazione; mediante essa può prelevare i fogli od opuscoli pubblicati dalla Società.

§ 7.

La Società elegge nel suo grembo con la maggioranza di voti un presidente, un vice-presidente, un segretario e cassiere, nonchè venti membri componenti il Comitato effettivo, per la durata di tre anni.

§ 8.

Il presidente dirige tutto, invita almeno una volta all' anno i socj per prendere notizia delle fatte esperienze, fa delle proposte ecc. ecc.

§ 9.

In caso d' impedimento del presidente il vice-presidente ne fa le sue veci.

§ 10.

Il segretario e cassiere tiene la corrispondenza, fa i protocolli delle Sedute riceve gl' importi incassati; esso tiene il registro delle entrate ed uscite, l' elenco generale de' Socj, come anche un libro giornaliero sui rapporti ricevuti, le osservazioni fatte, e conserva accuratamente tutti gli atti in fascicolo apposito.

§ 11.

Il segretario convoca a nome del presidente o del vice-presidente il Comitato alle eventuali sedute, e per approvare una disposizione in tali sedute non occorrerà che la maggioranza degl' intervenuti.

§ 12.

Per la semplificazione dell' affare sarà opportuno di raccorre, all' atto della distribuzione dell' ultima pubblicazione annuale della Società, anche le contribuzioni pell' anno successivo.

§ 13.

La Società pubblicherà di tratto in tratto degli opuscoli, in cui tratterà le sue tendenze ed i suoi interessi.

Digitized by Google

§ 14.

La distribuzione di quegli scritti per la gioventù che verranno fatti compilare e stampare dalla Società dipenderà dalla decisione del Comitato.

§ 15.

Sostenute le spese per la pubblicazione dei suindicati scritti, se rimarrà un avanzo si passerà di consenso col Comitato a stabilire de' premj od in medaglie onorifiche od in importi pecuniari che dietro proposizione del segretario verranno distribuiti a quelli individui che stante la loro professione tengono animali e si sono distinti nel trattarli bene.

§ 16.

Cesseranno di essere Socj:

a) Colla morte.

b) Dichiarando in iscritto di non volervi più appartenere.

c) Colla esclusione.

§ 17.

La Società si riserva d' introdurre successivamente tutte quelle modificazioni che si dimostrassero necessarie in avvenire, in seguito alle esperienze ed ai risultati.

Trieste 17 marzo 1853.

Il Comitato provvisorio

Eduardo di Gius. Filipich — Adalberto Thiergen.

N. 2847—P.

Gesehen und genehmiget
Vom k. k. Statthalterei-Präsidium.

Triest am 21. October 1853.

(L. S.) **Wimpffen** *m. p.*
Feldmarschall.

N. 16151

Alla Spettabile Direzione

della Società Triestina contro il maltrattamento degli animali

qui.

L'Eccelsa I. R. Luogotenenza con suo riverito dispaccio 21 Ottobre p. p. Nro. 2847—P. trovò di approvare gli Statuti della Società, per cui viene rimesso a codesta Spettabile Direzione un esemplare degli Statuti, munito della clausola di conferma per propria legittimazione.

Il Podestà

Tommasini *m. p.*

Dal Magistrato Civico

Trieste li 14 Novembre 1853.

COMELLI *m. p.*

---

§§. Addizionali allo Statuto della Società Triestina contro il maltrattamento degli animali; adottati nella prima Radunanza generale de' Soci di questa Società tenutasi il giorno 11 Giugno 1854 ad unanimità di voti.

§ 18.

I Soci ch'entreranno da oggi in avanti pagheranno annualmnte alla Cassa della Società il contingente non minore di fior. uno; sarà bensì la Direzione facoltativa di accettare in qualche caso speciale de' Soci per importi minori non però meno di car. venti annui.

§ 19.

Saranno gradite dalla Società tutte le offerte pecuniarie, ed accettate con riconoscenza anche da tali persone che non fossero associate.

§ 20.

Ogni Socio, ricevuti che avrà i Statuti e che si sarà firmato come tale, resterà obbligato almeno per 3 anni.

Digitized by Google

§ 21.

Nel caso che qualche Socio effettivo per qualche motivo, si ricusasse di contribuire alla cassa della Società l'importo pel quale si era sottoscritto, sarà cura di qualche Membro del Comitato effettivo d'interessarsi onde procurarne l'incasso.

§ 22.

Il Comitato si radunnerà alle sedute dietro previo invito del Segretario Generale a nome del Presidente o del Vice-presidente onde portare mutuamente a comune notizia le osservazioni fatte, le lettere o stampe ricevute, come pure per discutere sui progetti eventualmente presentati.

Il numero di sei Membri del Comitato effettivo con alla testa il Presidente o Vice-presidente, od anche solo il Segretario generale e cassiere, sarà sufficiente per una legittima sessione e per rendere valida qualunque deliberazione. La relativa pluralità di voti dei Soci presenti all'adunanza o alle sessioni sarà decisiva.

Nel caso di parità di voti quello di chi presiede sarà decisivo.

§ 23.

Un Socio non potrà ad un Congresso rappresentare mediante procure un numero maggiore di 50 Soci.

§ 24.

Le procure per rappresentare de' Soci dovranno essere depositate all'Ufficio della Società almeno 24 ore prima della radunanza.

§ 25.

La Direzione dietro proposta del Segretario generale e cassiere sarà autorizzata di rilasciare diplomi, medaglie e nominare Membri Onorari fra quelle persone che si saranno distinte o che potrebbero essere utili alla Società.

§. 26.

La Direzione sarà sollecita onde promuovere possibilmente la fondazione di consimili Società filiali anche in altri paesi, e si offre di prestargli tutta l'assistenza.

§ 27.

Relazioni e proposte concernenti lo scopo della Società potranno farsi a piacimento o a voce o per iscritto; è però preferibile il secondo espediente.

§ 28.

Nel caso d'una dimissione antecipata, oppure della morte di uno de' rappresentanti la Società (che D. G.), la Direzione dovrà invitare i Soci a nominare entro 12 giorni il nuovo rappresentante, onde coprire quella o quelle cariche rimaste vacanti.

§ 29.

A quello, o a quelli dei neo-eletti a rappresentanti la Società, che rifiutassero la carica, succederà immediatamente quello, o quelli fra gli altri Soci, che avranno ottenuti i maggiori voti.

Saranno legali le elezioni qualunque sia il numero delle schede.

§ 30.

Le elezioni saranno per 3 anni; però ogni anno il Segretario Generale e Cassiere dovrà a nome della Presidenza invitare il Comitato effettivo ad una seduta straordinaria onde a maggioranza decidere se devono terminare il triennio oppure passare in quell'anno a nuove elezioni.

§ 31.

Sarà obbligo della Direzione d'incaricare annualmente almeno *2 Soci come Revisori e 2 Soci come Censori del Resoconto di quell'anno*, e questi non dovranno coprire alcuna altra carica della Società.

§ 32.

Si raccomanda vivamente a tutti i Soci, e particolarmente a quelli che copriranno cariche, l'esatta osservanza *del § 4 lett. d* del presente Statuto Sociale.

I fondatori:

Eduardo di Gius. Pillepich. — Adalberto Thiergen.

La Commissione

A. Bugatti, A. Caroli, F. Cristofoli, F. Frühlich, Sal. Gentilli, Gug. Mauroner, F. Miedanner, A. Barone Pascotini, Giuseppe Pillepich, S. Zambocco.

Digitized by Google